

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b> Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 - 48121 Ravenna Tel. 0544/215026 Fax 0544/211728 aato@mail.provincia.ra.it - <a href="http://www.racine.ra.it/aato">www.racine.ra.it/aato</a>	<b>SGR 004</b>
	Rev. 5
	Foglio 1/41

# REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

## ATO 7 - RAVENNA

Revisione	Data	Natura delle modifiche
5	07/12/2011	Approvata dall'Assemblea del 07/12/2011
4	22/03/2011	Approvata dall'Assemblea del 22/03/2011
3	23/12/2010	Approvata dall'Assemblea del 23/12/2010
2	15/02/2010	Approvata dall'Assemblea del 15/02/2010
1	26/07/2007	Approvata dall'Assemblea del 26/07/2007
0	16/12/2005	Allegato L della Convenzione allegato 2 della deliberazione di Assemblea n° 5 del 16/12/2005

<b>ELABORATO DA:</b> Ing. Stefano RUBBOLI Sig. Mauro ZANI	<b>DATA</b> 07/12/2011	<b>FIRMA</b>
<b>VERIFICATO DA:</b> DIRETTORE Arch. Elettra MALOSSÌ	<b>DATA</b> 07/12/2011	<b>FIRMA</b>
<b>APPROVATO DALLA ASSEMBLEA:</b> IL PRESIDENTE Arch. Mara RONCUZZI	<b>DATA</b> 07/12/2011	<b>FIRMA</b>

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 2/41

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 - FINALITÀ	4
ART. 3 - DEFINIZIONI	5
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 5 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	7
ART. 6 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	18
ART. 7 - IL SERVIZIO PUBBLICO	19
<b>TITOLO II - SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI</b>	<b>20</b>
ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA	20
ART. 9 - RIFIUTI RECUPERABILI DI CARTA, VETRO, PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO	20
ART. 10 - ALTRI RIFIUTI RECUPERABILI	21
ART. 11 - RIFIUTI ORGANICI (F.O.R.S.U.)	21
ART. 12 - RIFIUTI INGOMBRANTI	22
ART. 13 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PARTICOLARI	23
ART. 14 - RIFIUTI CIMITERIALI	25
ART. 15 - RIFIUTI INDIFFERENZIATI	26
ART. 16 - DISPOSIZIONI E DIVIETI PER GLI UTENTI	26
ART. 17 - NORME PER IL POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI	27
ART. 18 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE CONTENITORI	28
ART. 19 - TRASPORTO	28
ART. 20 - PESATURA DEI RIFIUTI	29
ART. 21 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO	29
<b>TITOLO III - SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE</b>	<b>30</b>
ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA	30
ART. 23 - PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE	30
ART. 24 - PULIZIA AREE VERDI E/O ATTREZZATE	32
ART. 25 - PULIZIA DELLE SPIAGGE MARITTIME	32
ART. 26 - PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO	33
ART. 27 - PULIZIA AREE DI SOSTA PER NOMADI	33
ART. 28 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	33
ART. 29 - PULIZIA STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO	34
ART. 30 - OBBLIGHI E DIVIETI	34
<b>TITOLO IV - DIRITTI DEGLI UTENTI</b>	<b>35</b>
ART. 31 - INCENTIVI	35
ART. 32 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA	35
ART. 33 - CARTA DEI SERVIZI	36
<b>TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI</b>	<b>37</b>
ART. 34 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	37
ART. 35 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	37

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 3/41

<b>TITOLO VI - SANZIONI, PENALITA' E DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>39</b>
ART. 36 - <i>SANZIONI PER GLI UTENTI</i>	39
ART. 37 - <i>PENALITA' PER IL GESTORE</i>	41
ART. 38 - <i>NORME TRANSITORIE E FINALI</i>	41

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 4/41

---

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

---

### **ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento adottato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna – nel seguito denominata Agenzia – ai sensi *dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.* – nel seguito denominato *Decreto* – e *dell'art. 6 comma 1 della L.R. 25 del 6 settembre 1999 e s.m.i.*, disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale di Ravenna – nel seguito denominato ATO, coincidente con il territorio della Provincia di Ravenna.
2. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi *dell'art. 15 comma 1 della L.R. n. 25 del 6 Settembre 1999 e s.m.i.*, comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le carogne animali, anche se giacenti sul suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico, nonché quanto indicato *all'art. 185 comma 1 del Decreto*, disciplinati da specifiche disposizioni di legge.

### **ART. 2 - FINALITÀ**

1. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati costituisce attività di pubblico interesse a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza è disciplinata dal presente regolamento che ne assicura lo svolgimento nelle varie fasi ed in particolare stabilendo:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui *all'art. 184, comma 2, lettera f) del Decreto*;
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani e assimilati prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi *dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n° 22 del 05/02/1997* come previsto *dall'art. 1, comma 184, lettera b) della Legge n° 296 del 27/12/2006*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 5/41

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

### **ART. 3 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate *nell'allegato A* alla parte quarta *del Decreto* e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- d) **conferimento**: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta;
- e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani e assimilati in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) **raccolta itinerante**: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti urbani e assimilati eseguita periodicamente in luoghi pubblici prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- h) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui *al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del Decreto*, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui *al punto R 13 dell'allegato C alla medesima parte quarta del Decreto*;
- i) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste *nell'allegato B alla parte quarta del Decreto*;
- j) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste *nell'allegato C alla parte quarta del Decreto*;
- k) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- l) **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- m) **ecopunto ovvero stazione ecologica di base**: insieme di contenitori destinati alla raccolta differenziata di diverse tipologie di rifiuti urbani e assimilati, posti in luoghi non custoditi ai quali ha accesso il pubblico;
- n) **stazione ecologica attrezzata**: area attrezzata con contenitori idonei per i materiali della raccolta differenziata e indifferenziata di rifiuti urbani e assimilati, in cui possono essere svolte attività di base finalizzate al trasporto, quali cernita, raggruppamento, ecc., di alcuni materiali da destinare al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima e/o energia, ovvero allo smaltimento in sicurezza. Sono custodite e sono accessibili soltanto in orari prestabiliti;

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 6/41

- o) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- p) **compostiera**: contenitore con capienza da 200 a oltre 1000 litri, atto ad ospitare i rifiuti organici per il loro processo di decomposizione e trasformazione in compost. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto organico e nella parte inferiore per togliere il compost già pronto e maturo;
- q) **compostaggio naturale in "fossa/concimaia"**: modalità di trasformazione da parte dell'utente degli scarti organici;
- r) **utenza domestica**: l'unità immobiliare a carattere residenziale e le relative pertinenze;
- s) **utenza non domestica**: l'unità immobiliare e le relative pertinenze, nonché l'area scoperta utilizzate per l'esercizio di un'attività.
- t) **sottoprodotti di origine animale**: ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art 2 comma 1 lettera a) del Regolamento (CE) 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e s.m.i..

#### **ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del Decreto, secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del Decreto;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali ad esclusione del coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 7/41

- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco, di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto, istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002) e s.m.i..

**ART. 5 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 4 comma 3 lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente regolamento, purché rispettino ambedue le condizioni di cui ai successivi punti a) e b):
  - a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque siano costituiti da manufatti e materiali che corrispondono a quelli di cui al punto 1.1.1 della *Delibera C.I. del 27 Luglio 1984*, suddivisi in 12 raggruppamenti omogenei e siano identificabili, in corrispondenza di ciascun raggruppamento, con i codici CER a fianco riportati, come specificato nella seguente tabella:

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 8/41

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
<b>1</b>	15			<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b>
	15	01		<b>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>
	15	01	01	imballaggi in carta e cartone
	15	01	02	imballaggi in plastica
	15	01	03	imballaggi in legno
	15	01	04	imballaggi metallici
	15	01	05	imballaggi in materiali compositi
	15	01	06	imballaggi in materiali misti
	15	01	07	imballaggi in vetro
	15	01	09	imballaggi in materia tessile
	20			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
	20	01		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
	20	01	01	carta e cartone
	20	01	02	vetro
	20	01	39	plastica
	20	01	40	metallo



<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 9/41

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
<b>2</b>  frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.	<b>03</b>			<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</b>
	<b>03</b>	<b>01</b>		rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
	03	01	01	scarti di corteccia e sughero
	03	01	05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
	<b>03</b>	<b>03</b>		<b>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>
	03	03	01	scarti di corteccia e legno
	03	03	08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
	<b>17</b>			<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>
	<b>17</b>	<b>02</b>		<b>legno, vetro e plastica</b>
	17	02	01	legno
	<b>20</b>			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
	<b>20</b>	<b>01</b>		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
	20	01	38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 10/41

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
<b>3</b>  ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle.	<b>04</b>			<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE</b>
	<b>04</b>	<b>01</b>		<b>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</b>
	04	01	09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
	<b>04</b>	<b>02</b>		<b>rifiuti dell'industria tessile</b>
	04	02	09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
	04	02	21	rifiuti da fibre tessili grezze
	04	02	22	rifiuti da fibre tessili lavorate
	<b>15</b>			<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b>
	<b>15</b>	<b>01</b>		<b>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>
	15	01	09	imballaggi in materia tessile
	<b>15</b>	<b>02</b>		<b>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>
	15	02	03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
	<b>20</b>			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
	<b>20</b>	<b>01</b>		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
	20	01	10	abbigliamento
20	01	11	prodotti tessili	

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>		<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>		Rev. 5
		Foglio 11/41

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
<b>4</b>	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.	16			<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>
		16	03		<b>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>
		16	03	06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
<b>5</b>	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.	02			<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>
		02	01		<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>
		02	01	04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
		07			<b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>
		07	02		<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>
		07	02	13	rifiuti plastici
		08			<b>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA</b>
		08	04		<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>
		08	04	10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
		09			<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</b>
		09	01		<b>rifiuti dell'industria fotografica</b>
		09	01	10	macchine fotografiche monouso senza batterie
		09	01	12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 12/41

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
<b>5</b>	12			<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>
	12	01		<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>
	12	01	05	limatura e trucioli di materiali plastici
	16			<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>
	16	02		<b>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>
	16	02	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
	16	03		<b>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>
	16	03	06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
	17			<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>
	17	02		<b>legno, vetro e plastica</b>
	17	02	02	vetro
	17	02	03	plastica
	20			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
	20	01		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
	20	01	39	plastica

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>		<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>		Rev. 5
		Foglio 13/41

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
<b>6</b>	materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.	<b>10</b>			<b>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</b>
		<b>10</b>	<b>12</b>		rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
		10	12	06	stampi di scarto
<b>7</b>	manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.	<b>02</b>			<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>
		<b>02</b>	<b>01</b>		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	10	rifiuti metallici
		<b>17</b>			<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>
		<b>17</b>	<b>04</b>		<b>metalli (incluse le loro leghe)</b>
		17	04	05	ferro e acciaio
		<b>20</b>			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
		<b>20</b>	<b>01</b>		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
		20	01	40	metallo
<b>8</b>	nastri abrasivi.	<b>12</b>			<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>
		<b>12</b>	<b>01</b>		<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>
		12	01	17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 14/41

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
<b>9</b> cavi e materiale elettrico in genere.	<b>16</b>			<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>
	<b>16</b>	<b>02</b>		<b>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>
	16	02	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
	<b>17</b>			<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>
	<b>17</b>	<b>04</b>		<b>metalli (incluse le loro leghe)</b>
	17	04	01	rame, bronzo, ottone
	17	04	02	alluminio
	17	04	11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
	<b>20</b>			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
	<b>20</b>	<b>01</b>		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
	20	01	36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
	20	01	40	metallo
	<b>10</b> pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.	<b>09</b>		
<b>09</b>		<b>01</b>		<b>rifiuti dell'industria fotografica</b>
09		01	07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09		01	08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 15/41

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
<b>11</b> scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.	02			<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>
	02	01		<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>
	02	01	03	scarti di tessuti vegetali
	02	03		<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>
	02	03	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02	05		<b>rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>
	02	05	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02	06		<b>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>
	02	06	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	02	07		<b>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>
	02	07	01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02	07	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 16/41

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984	capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER		
<b>11</b>	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.	20			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	
		20	01		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>	
		20	01	08		rifiuti biodegradabili di cucine e mense
		20	02			<b>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>
		20	02	01		rifiuti biodegradabili
		20	03			<b>altri rifiuti urbani</b>
		20	03	02		rifiuti dei mercati
<b>12</b>	rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere).	16			<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>	
		16	02		<b>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>	
		16	02	14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
		20				<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
		20	01			<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
		20	01	36		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
		20	03			<b>altri rifiuti urbani</b>
		20	03	07		rifiuti ingombranti



<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 17/41

I seguenti rifiuti speciali non pericolosi indicati in tabella sono conferibili al servizio pubblico solo separatamente tramite i servizi di raccolta dedicati (ad esempio stazione ecologica attrezzata):

1. Punto 2 della tabella – CER 17 02 01;
2. Punto 5 della tabella – CER 17 02 02 - 17 02 03;
3. Punto 7 della tabella – CER 17 04 05;
4. Punto 9 della tabella – CER 16 02 16 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 11 - 20 01 36;
5. Punto 11 della tabella – CER 02 01 03 - 02 03 04 - 02 05 01 - 02 06 01 - 02 07 01 - 02 07 04 - 20 02 01;
6. Punto 12 della tabella – CER 16 02 14 - 20 01 36 - 20 03 07.

- b) rispettino, nei tempi indicati, la seguente soglia quantitativa di produzione complessiva annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali:

<b>BACINI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
FAENZA	2 x Kd x Superficie		1 x Kd x Superficie	
Comuni EX-AMI	1.000 kg ovvero 10 m <sup>3</sup> , all'anno (inoltre, 10 kg ovvero 0,1 m <sup>3</sup> , al giorno)		1 x Kd x Superficie	
CERVIA	2 x Kd x Superficie			
RAVENNA	2 x Kd x Superficie			
Comuni BASSA ROMAGNA	3 x Kd x Superficie		2 x Kd x Superficie	
di cui Russi	2 x Kd x Superficie			

**Nota 1:** per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti di cui alla lettera a) e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/m<sup>2</sup>) di ciascuna attività produttiva, fissato dall'Agenzia in conformità col metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27/04/99 n° 158.

2. Nelle more della definizione di un criterio quantitativo di assimilazione unico per tutto l'ATO, come previsto dal documento di indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci per la prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani del 16-12-2005, per l'anno 2011 è prorogato il vigente criterio quantitativo di cui alla lettera b) del comma precedente.
3. I rifiuti vegetali (CER 20 02 01) costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali prodotti dalle imprese di "manutenzione del verde" a seguito dell'attività effettuata su aree pubbliche o private dell'ATO di Ravenna, purché conferiti presso le Stazioni Ecologiche secondo le modalità specificate nel "Regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche attrezzate", non concorrono alla determinazione dei limiti quantitativi previsti al precedente comma 1 lettera b).
4. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate dell'ATO, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 4 comma 3 lettera b) del presente regolamento, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni ubicate nell'ATO, purché rispettino le seguenti condizioni:

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 18/41

- a) siano classificati con codice:
- CER 17 01 07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 del codice CER;
- b) siano conferiti in quantità non superiore a due metri cubi/anno per unità immobiliare. Al fine degli accertamenti, per assicurare che tale condizione sia rispettata, il Gestore stabilisce la necessaria documentazione e le modalità per il conferimento, specificandole nel "Regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche attrezzate", adottato previa approvazione dell'Agenzia.
5. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi sotto elencati, provenienti dalle attività di cui all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento, definiti rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi *dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003*:
- 1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - 2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi, che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del comma 1;
  - 4) la spazzatura;
  - 5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
  - 6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - 7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
  - 8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi *dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003*, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani, ovvero in discarica alle condizioni di cui *all'art. 11, comma 1, lettera c) di detto decreto*. Qualora non sia possibile lo smaltimento, per incenerimento o in discarica, all'interno dell'ATO, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

#### **ART. 6 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
- a) i rifiuti speciali di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa di cui alla lett. b) del medesimo comma, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 2 del presente regolamento;
  - b) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;
  - c) i teli agricoli di copertura e pacciamatura;
  - d) i rifiuti speciali pericolosi;
  - e) i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, ecc., ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati nel precedente art. 5

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 19/41

comma 1 se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;

- f) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'*art. 3, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005*;
- g) i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, regolamentati dal *D.Lgs. n. 182 del 24 giugno 2003*;
- h) i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal *Regolamento (CE) 1774/2002 del 3 ottobre 2002*.

2. I produttori dei rifiuti di cui al comma 1 sono tenuti a distinguere i loro flussi da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

### **ART. 7 - IL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Nell'ATO il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è svolto dal soggetto gestore – nel seguito denominato Gestore - individuato dall'Agenzia, secondo le modalità indicate nel contratto di servizio – nel seguito denominato Convenzione - fra gli stessi e nel presente regolamento.
2. Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti definisce, per i rifiuti urbani e assimilati, gli obiettivi generali di raccolta differenziata e il sistema impiantistico in grado di garantire l'autosufficienza dell'ATO. Il Piano di Ambito, approvato dall'Agenzia nel rispetto degli obiettivi del Piano Provinciale, pianifica e programma le attività necessarie per l'organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
3. Sono obbligatoriamente conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati:
  - a) i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati, avviati a smaltimento;
  - b) i rifiuti urbani avviati a recupero.
4. I rifiuti speciali assimilati avviati a recupero possono essere conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero a soggetti terzi autorizzati.
5. I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono coperti dal gettito della tariffa istituita ai sensi *dell'art. 238 del Decreto* e definita ai sensi del *Dpr n° 158 del 27 aprile 1999 e s.m.i.*, ovvero, fino all'istituzione della stessa, dalla tassa istituita ai sensi *dell'art. 58 del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993*. La tariffa è disciplinata dal "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" approvato dall'Agenzia.
6. Il Gestore presenta all'Agenzia, entro il 30 aprile di ogni anno, un rendiconto dei risultati ottenuti e dei dati quantitativi relativi ai rifiuti urbani e assimilati raccolti nell'anno precedente, con specifica dei flussi avviati a smaltimento e a recupero.

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 20/41

---

**TITOLO II - SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI  
ASSIMILATI**

---

**ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA**

1. Le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono svolte dal Gestore in modo da interagire al meglio con il contesto urbano. A tal fine il Gestore deve:
  - a) utilizzare mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;
  - b) scegliere gli orari di esecuzione dell'attività in modo da produrre il minimo disturbo, compatibilmente con le necessità del servizio;
  - c) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali;
  - d) consultarsi con i servizi comunali ambientali e di Polizia Municipale;
  - e) assicurare il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta mediante adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico programmato del parco mezzi e contenitori.
2. L'organizzazione del servizio di raccolta tramite stazioni ecologiche attrezzate deve consentire la possibilità da parte degli utenti di conferire i rifiuti in qualsiasi stazione ecologica attrezzata ovunque ubicata nell'ATO.
3. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche dei rifiuti, dalle modalità di trattamento e smaltimento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla risposta dei cittadini e da esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per ogni singola frazione di rifiuti raccolta sono specificate nella Convenzione.

**ART. 9 - RIFIUTI RECUPERABILI DI CARTA, VETRO, PLASTICA, ALLUMINIO E ACCIAIO**

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati recuperabili di:
  - a) carta e cartone: riviste, buste, libri, opuscoli, cartone ondulato, fustellati di cartone, scatole, scatoloni, ecc.;
  - b) vetro: contenitori, bottiglie, vetro di scarto, frammenti di vetro, rottami di vetro sia bianco che colorato, ecc.;
  - c) plastica: bottiglie, flaconi, sacchetti, contenitori, ecc.;
  - d) acciaio e alluminio: lattine, scatolette, ecc..
2. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti di cui al comma precedente su tutto il territorio dell'ATO, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:
  - a) raccolta mono o multimateriale con contenitori stradali oppure porta a porta;
  - b) raccolta mono o multimateriale presso specifiche attività produttive;
  - c) raccolta mono o multimateriale presso stazioni ecologiche di base o attrezzate.
3. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto degli standard di gestione stabiliti dall'Agenzia per le diverse tipizzazioni di zone, definite in base alla densità abitativa, all'indice di presenza di attività produttive e all'eventuale affluenza turistica. Gli standard di gestione sono riportati nella Convenzione e definiscono in particolare:

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 21/41

- a) il numero di residenti serviti per punto raccolta;
  - b) le frequenze di raccolta;
  - c) le ore/settimana di apertura al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate;
  - d) la percentuale minima di rifiuti da raccogliere per singola filiera merceologica, in rapporto alla quantità totale dei rifiuti urbani e speciali assimilati.
4. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente articolo sono specificate, per le diverse zone, nella Convenzione.

#### **ART. 10 - ALTRI RIFIUTI RECUPERABILI**

1. Il Gestore effettua la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti che per caratteristiche quali-quantitative e per condizioni di mercato sono suscettibili di recupero o per le quali vi siano o si creino condizioni tali da giustificare in termini ambientali ed economici una raccolta separata. In particolare presso le stazioni ecologiche attrezzate, oltre alle frazioni di rifiuti già indicate negli altri articoli del presente regolamento, viene effettuata la raccolta differenziata, a titolo esemplificativo, dei seguenti rifiuti:
  - a) materiali ferrosi;
  - b) legno non trattato quali cassette, assi, ecc.;
  - c) abiti e indumenti usati;
  - d) toner, cartucce e nastri da stampanti, non contenenti sostanze pericolose;
  - e) pneumatici;
  - f) rifiuti inerti.
2. Le frazioni di rifiuti urbani e assimilati conferibili presso le stazioni ecologiche attrezzate, nonché le relative modalità di gestione e conferimento, sono specificate nel "Regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche attrezzate".
3. Le modalità di raccolta delle frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono precisate nella Convenzione.

#### **ART. 11 - RIFIUTI ORGANICI (F.O.R.S.U.)**

1. Al fine di favorire la produzione di compost di qualità e di ridurre la quantità di rifiuti biodegradabili non recuperati, il Gestore effettua la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti.
2. Sono oggetto della raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico i rifiuti organici urbani e assimilati generati da:
  - a) attività di cucina delle utenze domestiche;
  - b) attività di ristorazione quali ristoranti, alberghi, bar, ecc.;
  - c) attività commerciali quali ortofrutta, ecc.;
  - d) industrie produttrici di residui organici omogenei (trasformazione di prodotti alimentari);
  - e) mercati (ortofrutticoli, rionali, floreali);
  - f) mense e comunità (convitti, collegi, caserme, ristorazione collettiva);
  - g) sfalci, potature e fogliame (rifiuti verdi) di aree pubbliche e private quali parchi, giardini, aiuole, orti, aree piantumate di pertinenza di edifici, ecc..

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 22/41

3. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti di cui al comma precedente su tutto il territorio dell'ATO, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:
  - a) raccolta con contenitori stradali o porta a porta con bio-pattumiera;
  - b) raccolta specifica presso attività produttive e di servizio;
  - c) raccolta a domicilio su chiamata (considerevoli quantità di rifiuti verdi);
  - d) raccolta presso stazioni ecologiche di base o attrezzate.
4. Il Gestore promuove il compostaggio domestico dei rifiuti organici mediante specifiche campagne informative e distribuendo gratuitamente alle utenze domestiche che ne fanno richiesta adeguate compostiere con le relative istruzioni per l'utilizzo. Possono effettuare il compostaggio domestico le utenze domestiche che dispongono di adeguate aree dove porre la compostiera e utilizzare il compost prodotto. In analogia, il Gestore promuove con le stesse finalità le attività di auto-compostaggio così detto "in fossa/concimaia" (cumulo, letamaia, ecc.).
5. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, promuove il compostaggio domestico presso gli orti comunali assegnati alle persone anziane.
6. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto degli standard di gestione stabiliti dall'Agenzia per le diverse tipizzazioni di zone, definite in base alla densità abitativa, all'indice di presenza di attività produttive e all'eventuale affluenza turistica. Gli standard gestionali sono riportati nella Convenzione e definiscono in particolare:
  - a) il numero di residenti serviti per punto raccolta (rifiuti verdi);
  - b) la distanza massima da coprire dall'utente;
  - c) le frequenze di raccolta;
  - d) le ore/settimana di apertura al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate;
  - e) il periodo massimo dalla richiesta dell'utente entro il quale deve effettuarsi il ritiro a domicilio (rifiuti verdi);
  - f) la percentuale minima di F.O.R.S.U. da raccogliere in rapporto alla quantità totale dei rifiuti urbani e assimilati.
7. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente articolo sono specificate, per le diverse zone, nella Convenzione.
8. I rifiuti verdi provenienti da manutenzione di aree verdi di proprietà comunale, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, devono essere conferiti dal soggetto che effettua la manutenzione direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate.

## **ART. 12 - RIFIUTI INGOMBRANTI**

1. I rifiuti urbani e assimilati ingombranti, quali mobilio, beni di arredamento o altri beni, ad esclusione di quelli disciplinati dal *D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005* (RAEE), sono raccolti separatamente dal Gestore su tutto il territorio dell'ATO, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:
  - a) raccolta a domicilio su chiamata;
  - b) raccolta presso stazioni ecologiche attrezzate.
2. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto delle modalità e degli standard gestionali stabiliti dall'Agenzia e riportati nella Convenzione, che definiscono in particolare:
  - a) il periodo massimo dalla richiesta dell'utente entro il quale deve effettuarsi il ritiro a domicilio;

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 23/41

b) le ore/settimana di apertura al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate.

**ART. 13 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PARTICOLARI**

1. I rifiuti urbani pericolosi di origine domestica, in ottemperanza a quanto disposto *dall'art. 198 comma 2 lett. d) del Decreto* e i rifiuti urbani e assimilati aventi caratteristiche per le quali occorre adottare particolari cautele, specificati ai commi da 2 a 9 del presente articolo, vanno conferiti separatamente.
2. **Batterie e pile.** La raccolta di batterie (escluse quelle per autotrazione di cui al successivo comma 3) viene effettuata sia mediante appositi contenitori che sono distribuiti presso punti con una buona capacità di intercettazione (scuole, negozi di foto-ottica, supermercati, zone di passaggio ad alta frequenza, ecc.) sia presso le stazioni ecologiche attrezzate. La raccolta differenziata di questi rifiuti ha le seguenti caratteristiche:
  - a) i punti di raccolta individuati devono essere serviti da contenitori di capienza variabile in funzione delle esigenze;
  - b) lo svuotamento dei contenitori deve essere effettuato con adeguata cadenza e comunque almeno bimensile e con mezzi idonei ed autorizzati;
  - c) il materiale raccolto può essere temporaneamente stoccato in un apposito spazio presso impianti regolarmente autorizzati in attesa dello smaltimento o recupero definitivo.
3. **Batterie per autotrazione.** Per la raccolta e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, a livello nazionale è stato istituito un apposito consorzio obbligatorio (COBAT). Le batterie ad uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnate, qualora sia possibile, ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova batteria ovvero, qualora ciò non sia possibile, devono essere conferite presso le stazioni ecologiche attrezzate.
4. **Medicinali e farmaci scaduti.** La raccolta dei farmaci scaduti e delle confezioni parzialmente usate viene effettuata presso tutte le farmacie del territorio comunale tramite gli appositi contenitori ivi posizionati e presso le stazioni ecologiche attrezzate. I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) essere interamente chiusi;
  - b) essere inaccessibili alle persone;
  - c) avere una bocca speciale per l'immissione dei farmaci tale da non consentire l'asporto del contenuto.

La frequenza dello svuotamento deve essere adeguata ai quantitativi conferiti e comunque almeno bimensile. Il servizio è rivolto alle utenze domestiche e non ai gestori delle farmacie che devono provvedere autonomamente a smaltire gli stock di medicinali scaduti o non commerciabili.
5. **Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).** Ai sensi del *D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005*, i RAEE provenienti dai nuclei domestici (RAEE originati dai nuclei domestici e RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici) devono essere consegnati dal detentore finale ad un distributore contestualmente all'acquisto di un'apparecchiatura di tipologia equivalente ovvero, qualora ciò non sia possibile, conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate o raccolti a domicilio su chiamata. Sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo i rifiuti di cui all'*art. 3, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005*, quali:
  - a) frigoriferi, congelatori e surgelatori;
  - b) televisori ed apparecchi audiovisivi in genere;

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 24/41

- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria;
- f) apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse da quelle di cui alle lettere precedenti.

6. **Oli e grassi minerali o sintetici, vegetali o animali.** Chiunque detiene, in ragione della propria attività, oli e grassi minerali o sintetici, vegetali o animali esausti è obbligato a conferirli al relativo Consorzio obbligatorio nazionale direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio stesso. Piccole quantità provenienti da uso domestico possono essere conferite presso le stazioni ecologiche attrezzate.

7. **Toner, cartucce e nastri da stampanti, contenenti sostanze pericolose.** Il gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, contenenti sostanze pericolose e provenienti da uso domestico, devono essere conferite presso le stazioni ecologiche attrezzate.

8. **Altri rifiuti urbani pericolosi di origine domestica.** Sono oggetto di raccolta differenziata i seguenti rifiuti urbani pericolosi di origine domestica:

- a) solventi;
- b) acidi;
- c) sostanze alcaline;
- d) prodotti fotochimici;
- e) pesticidi;
- f) tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
- g) vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
- h) detersivi contenenti sostanze pericolose;
- i) legno contenente sostanze pericolose.

Questi rifiuti devono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori presso le stazioni ecologiche attrezzate.

9. **Rifiuti contenenti cemento-amianto.** Chi intende disfarsi di beni in cemento-amianto deve di norma rivolgersi a ditte autorizzate a svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto. In caso di lavori presso utenze domestiche da cui derivano modeste quantità di rifiuti contenenti cemento-amianto, il privato cittadino può provvedere direttamente alla rimozione previa comunicazione all'ASL competente per le opportune indicazioni tecniche. In questi casi per il ritiro di modeste quantità di rifiuti in cemento-amianto in forma compatta (lastre in cemento-amianto, tubi o canne fumarie in cemento-amianto, piccoli contenitori per liquidi in cemento-amianto) gli utenti domestici possono rivolgersi al servizio pubblico istituito dal Gestore in base alle seguenti indicazioni:

- a) sono esclusi dal servizio pubblico i rifiuti contenenti cemento-amianto friabile (ad esempio rivestimenti isolanti, guarnizioni delle tubazioni, pannelli isolanti del sottotetto, ecc.) che devono essere rimossi e avviati a smaltimento esclusivamente da ditte autorizzate per svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto;
- b) sentite le indicazioni tecniche dell'ASL per le attività di rimozione, l'utenza domestica può conferire al servizio pubblico i rifiuti di amianto in quantità non superiore ai 250 Kg/anno, mentre per quantità superiori deve rivolgersi obbligatoriamente a ditte autorizzate per svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto;



<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 25/41

- c) il privato cittadino, considerata l'alta pericolosità dei rifiuti di amianto e al fine di evitare pericoli per la salute propria e altrui, nello svolgimento delle operazioni di trattamento, rimozione, imballaggio e conferimento deve attenersi alle modalità definite dai competenti servizi dell'ASL;
  - d) i rifiuti in cemento-amianto, preventivamente trattati e imballati secondo le modalità dettate dai competenti servizi dell'ASL, sono ritirati dal Gestore mediante servizio di raccolta a domicilio effettuato con idoneo automezzo in date concordate con l'utente.
10. La raccolta di alcune tipologie di rifiuti di cui al presente articolo è effettuata dal Gestore anche mediante altre modalità oltre a quelle specificate ai commi precedenti, quali:
- a) raccolta su richiesta;
  - b) raccolta in punti di consegna mobili (ecomobile).
11. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo sono specificate, per le diverse zone, nella Convenzione.

#### **ART. 14 - RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi *dell'art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003*, i seguenti rifiuti urbani costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
  - 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
  - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, ovvero sono smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani o avviati al recupero.
3. Sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ai sensi *dell'art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. n° 254 del 15 Luglio 2003*, i seguenti rifiuti:
  - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
  - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
4. I rifiuti individuati al punto 1) del comma precedente, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del *Decreto*, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
5. I rifiuti di cui al comma 3, nonché i rifiuti provenienti da attività ed aree cimiteriali di cui *all'art. 184 lettere b), c) ed e) del Decreto*, a titolo esemplificativo sfalci, potature, fiori e piante, corone, ceri, pulizie dei viali, di aree di sosta e strutture, rifiuti provenienti da uffici o magazzini annessi, sono gestiti come gli altri rifiuti urbani.

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 26/41

### **ART. 15 - RIFIUTI INDIFFERENZIATI**

1. I rifiuti urbani e assimilati che non sono intercettati dalle raccolte differenziate, sono raccolti in modo indifferenziato. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti indifferenziati su tutto il territorio dell'ATO, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:
  - a) raccolta con cassonetti o altri contenitori stradali;
  - b) raccolta a sacchi;
  - c) raccolta presso stazioni ecologiche di base;
  - d) raccolta presso stazioni ecologiche attrezzate.
  
2. I contenitori stradali devono:
  - a) essere muniti di apertura a pedale del coperchio o di altro sistema idoneo a garantire un sicuro, comodo ed igienico conferimento del rifiuto;
  - b) essere costruiti con tecniche e materiali che garantiscano una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici, la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed una facile disinfezione;
  - c) essere muniti di idonei attacchi e/o maniglie che garantiscano nelle operazioni di svuotamento adeguate condizioni di sicurezza.
  
3. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto delle modalità indicate, per le diverse zone, nella Convenzione. Gli standard gestionali sono stabiliti dall'Agenzia per le diverse tipizzazioni di zone, in base alla densità abitativa, all'indice di presenza di attività produttive e all'eventuale affluenza turistica. Gli standard gestionali sono riportati nella Convenzione e definiscono in particolare:
  - a) la frequenza di raccolta;
  - b) la distanza massima da coprire dall'utente per conferire i rifiuti ai contenitori stradali;
  - c) le ore/settimana di apertura al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate.

### **ART. 16 - DISPOSIZIONI E DIVIETI PER GLI UTENTI**

1. Il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è effettuato dal produttore nel rispetto del presente regolamento, nonché secondo modalità stabilite dal Gestore conformemente alla Convenzione e per quanto di competenza dal Comune.
  
2. Gli utenti sono tenuti a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo principi di responsabilità e di cooperazione, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal Piano di Ambito e dal Piano Provinciale e di perseguire una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici che ambientali.
  
3. Per il corretto svolgimento del servizio pubblico, gli utenti devono attenersi alle seguenti norme comportamentali:
  - a) nelle raccolte mediante contenitori stradali e/o stazioni ecologiche di base (ecopunti) si fa:
    - 1) divieto di rimuovere i contenitori dalla loro sede;
    - 2) divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
    - 3) divieto di utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
    - 4) divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
    - 5) divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 27/41

- 6) obbligo di introdurre nei contenitori stradali i rifiuti indifferenziati solo se contenuti in appositi involucri protettivi;
- 7) obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti;
- b) nelle raccolte mediante le stazioni ecologiche attrezzate si fa:
  - 1) divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti;
  - 2) divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali;
  - 3) divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
  - 4) divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza l'autorizzazione degli addetti;
  - 5) obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle indicazioni di comportamento impartite dagli addetti;
- c) nelle raccolte domiciliari su richiesta si fa:
  - 1) divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
  - 2) obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
  - 3) obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume degli ingombranti;
- d) nelle raccolte porta a porta si fa:
  - 1) divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
  - 2) obbligo di proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta;
  - 3) obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
  - 4) obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti;
- e) in generale si fa:
  - 1) divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
  - 2) divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
  - 3) divieto di incendiare rifiuti sia in area pubblica che privata;
  - 4) divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvo quanto previsto *dall'art. 187 comma 2 del Decreto*;
  - 5) obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

#### **ART. 17 - NORME PER IL POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI**

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono collocati, di norma, in area pubblica a cura del Gestore in accordo con gli uffici comunali, nel rispetto del Codice della Strada. I contenitori devono esporre il logo regionale per le raccolte differenziate e la chiara definizione dei rifiuti che possono esservi conferiti.
2. Previo accordo con la proprietà, che non ha obblighi di tenuta di registri e formulari, sono ammessi contenitori in area privata nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei medesimi su suolo pubblico, ovvero nel caso di particolari articolazioni del servizio

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 28/41

di raccolta. I contenitori ammessi in area privata, anche se di proprietà privata, devono comunque essere di tipologia stabilita dal Gestore e sostituiti su richiesta del Gestore stesso quando divengono incompatibili a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati od obsoleti. Dove previsto dal Gestore, i contenitori devono essere posizionati sul suolo pubblico a cura del proprietario, negli spazi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore medesimo.

3. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico; nell'allestimento delle aree si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.
4. Dove possibile e nel rispetto degli standard gestionali definiti nella Convenzione, per la collocazione dei contenitori deve essere favorita la scelta delle aree che permettono il raggruppamento dei vari contenitori adibiti alla raccolta sia differenziata che indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati (ecopunto).
5. Nel caso di interventi di risistemazione viaria o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, i relativi progetti devono obbligatoriamente prevedere la dislocazione delle aree necessarie per i contenitori dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di standard proposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Gestore. In assenza del parere obbligatorio l'ufficio comunale competente è tenuto a sospendere il procedimento relativo all'approvazione del progetto e a richiedere l'integrazione della documentazione mancante. Qualora il Gestore effettui la dislocazione dei contenitori e la relativa attività di raccolta in aree costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata non ancora trasferite al patrimonio comunale, il proprietario delle aree deve impegnarsi ad autorizzare l'accesso ed esonerare il Gestore da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell'esercizio dell'attività stessa, fatte salve le eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi.

#### **ART. 18 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE CONTENITORI**

1. Al fine di evitare rischi igienico-sanitari il Gestore effettua le operazioni di lavaggio interno, lavaggio esterno e di disinfezione dei vari tipi di contenitori stradali installati sul territorio utilizzando automezzi appositamente attrezzati. Le frequenze di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono indicate nella Convenzione in relazione alle tipologie di rifiuti raccolti ed alla stagionalità.
2. Il Gestore assicura inoltre la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti all'esterno dei contenitori.

#### **ART. 19 - TRASPORTO**

1. Il Gestore effettua la raccolta e il trasporto dei rifiuti utilizzando automezzi in possesso di attestata idoneità tecnica di cui *all'art. 12 comma 3 lettera a) del D.M. n° 406 del 28 Aprile 1998 e s.m.i.* Le modalità di redazione ed i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, sono quelli stabiliti con *Deliberazione prot. n° 004/CN/ALBO del 27 Settembre 2000 s.m.i.* e

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 29/41

con *Deliberazione prot. n° 01/CN/ALBO del 30 Gennaio 2003 e s.m.i.* del Comitato Nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

- I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono rispettare le norme sulla circolazione vigenti nel Comune, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto, fermata in seconda fila ecc.).

#### **ART. 20 - PESATURA DEI RIFIUTI**

- Le operazioni di pesatura dei rifiuti sono effettuate distintamente per ogni singola tipologia di rifiuto al momento del conferimento da parte del Gestore presso gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento. In relazione al "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", sono effettuate le necessarie pesature, singole o collettive, dei rifiuti conferiti dagli utenti, anche al fine di conseguire un'equa ripartizione dell'articolazione tariffaria.
- Il Gestore è tenuto a verificare che gli strumenti di pesatura siano tarati periodicamente al fine di garantire la riferibilità delle misure. La frequenza di taratura è stabilita in base a quanto raccomandato dal fabbricante, dalle normative di riferimento ed in base alle modalità di impiego dello strumento ed ai risultati delle precedenti tarature.
- Al fine di assicurare la conformità delle apparecchiature utilizzate per la pesatura dei rifiuti, per ogni singolo strumento utilizzato il Gestore deve riportare in apposita documentazione l'ubicazione, le modalità di taratura, i limiti di accettabilità, la frequenza di verifica e la registrazione delle operazioni di taratura e controllo effettuate.

#### **ART. 21 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO**

- Il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviene in impianti autorizzati secondo le modalità, gli indirizzi e i criteri stabiliti dal "Piano provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali".

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 30/41

---

### **TITOLO III - SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE**

---

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA**

1. Il Gestore effettua nel territorio dell'ATO la pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico, garantendone il decoro mediante attività di:
  - a) spazzamento manuale e meccanizzato di aree pavimentate;
  - b) lavaggio e disinfezione di aree pavimentate;
  - c) collocazione, manutenzione e svuotamento di cestini e contenitori porta-rifiuti;
  - d) raccolta rifiuti dalle aree verdi pubbliche;
  - e) raccolta rifiuti da rive, arenili e aree golenali;
  - f) messa in sicurezza e asportazione di scarichi abusivi di rifiuti di qualunque natura o provenienza;
  - g) pronto intervento per asportazione rifiuti, spazzamento e lavaggio pavimentazione a seguito di sversamenti accidentali o incidenti stradali;
  - h) trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti.
2. Le attività di cui al comma precedente sono realizzate assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di espletamento, mediante:
  - adeguata programmazione degli operatori e dei mezzi impegnati;
  - operazioni integrative e di pronto intervento;
  - individuazione di soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti, ed in genere dell'utilizzazione delle aree;
  - utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;
  - scelta degli orari di esecuzione dell'attività in modo da produrre il minimo disturbo, compatibilmente con le necessità di servizio;
  - adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori porta-rifiuti e delle attrezzature utilizzate per le attività;
  - rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali;
  - consultazione con i servizi comunali ambientali e di Polizia Municipale.

#### **ART. 23 - PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE**

1. La pulizia ordinaria delle superfici pavimentate viene effettuata mediante attività di spazzamento manuale o meccanizzato, lavaggio anche con disinfezione, collocazione e svuotamento dei cestini porta-rifiuti, in modo da asportare polvere, detriti, fogliame e rifiuti di piccole dimensioni. Sono oggetto di intervento le seguenti superfici pavimentate:
  - a) le strade, piazze, portici e marciapiedi, classificati comunali;
  - b) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
  - c) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
  - d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 31/41

- siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cancelli, catene, sbarre, ecc.);
  - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
  - siano dotate di un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- e) i percorsi comunali anche coperti e comunque qualsiasi spazio pubblico, ivi compresi i parcheggi e l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché:
- aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
  - sia espressamente previsto nell'apposita convenzione fra il Comune e il proprietario che tale attività è posta in carico al Comune. In questo caso il proprietario delle aree deve impegnarsi ad autorizzare l'accesso ed esonerare il Gestore da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell'esercizio dell'attività stessa, fatte salve le eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi;
- g) le piste ciclabili urbane ed extraurbane;
- h) i camminamenti delle aree a verde pubblico.
2. Lo spazzamento delle superfici pavimentate, in relazione alle caratteristiche di ogni singola area, è effettuato manualmente con idonea attrezzatura e/o mediante idonee macchine operatrici con eventuale supporto di operatori dotati di moto-soffiante. Nello svolgimento delle attività si devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di:
- a) limitare il sollevamento di polvere;
  - b) evitare l'ostruzione delle caditoie stradali per lo scolo delle acque meteoriche;
  - c) contenere le emissioni sonore delle attrezzature meccaniche che devono comunque possedere requisiti tecnici tali da limitare le emissioni acustiche entro le soglie previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
3. Per quanto possibile, le attività di spazzamento meccanizzato devono essere calendarizzate sempre negli stessi giorni della settimana, in modo da consentire l'installazione di segnaletica permanente per la regolamentazione della sosta degli autoveicoli, in relazione alle giornate di intervento del servizio.
4. Con frequenza diversificata, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria, viene effettuato il lavaggio con disinfezione delle superfici pavimentate che:
- a) presentano situazioni igieniche a rischio;
  - b) sono oggetto di elevata frequentazione;
  - c) non sono soggette al naturale dilavamento delle acque meteoriche (portici, sottopassi, ecc.);
  - d) presentano uno sporco non altrimenti rimuovibile (sostanze scivolose, materiali organici liquidi o semi-liquidi, incrostazioni, ecc.).
5. Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nelle aree maggiormente frequentate e nei luoghi di aggregazione sono installati cestini porta-rifiuti. Il Gestore concorda con il Comune la scelta e la dislocazione dei cestini porta-rifiuti, tenendo conto che:
- a) sono preferite, dove possibile, le posizioni nelle immediate vicinanze di attività commerciali quali bar, tabaccherie, ecc.;
  - b) i contenitori devono avere caratteristiche costruttive tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e dagli

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 32/41

animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e se possibile essere dotati di posacenere.

6. Il Gestore effettua la pulizia delle superfici pavimentate all'interno delle zone indicate nella Convenzione, nel rispetto degli standard gestionali definiti dall'Agenzia per le diverse tipizzazioni di zone in base alla frequentazione ed alla tipologia urbanistica delle aree. Gli standard gestionali sono riportati nella Convenzione e definiscono in particolare le frequenze di spazzamento e svuotamento dei cestini porta-rifiuti.
7. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la pulizia delle superfici pavimentate sono specificate, per le diverse zone, nella Convenzione.

#### **ART. 24 - PULIZIA AREE VERDI E/O ATTREZZATE**

1. La pulizia ordinaria delle aree verdi e/o attrezzate viene effettuata mediante attività di raccolta dei rifiuti abbandonati al suolo e collocazione e svuotamento dei cestini porta-rifiuti. Sono oggetto di intervento le seguenti aree:
  - a) le aiuole spartitraffico e le aree a corredo delle strade ivi comprese le scarpate;
  - b) le aiuole, i giardini e le aree verdi;
  - c) i parchi urbani ed extraurbani con esclusione di quelli dotati di servizio proprio per la pulizia dei rifiuti;
  - d) i camminamenti e gli spazi attrezzati.
2. Alle operazioni di rimozione dei residui di sfalcio e potatura provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione dell'area verde. I residui sono conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata nelle modalità di cui all'art. 11.
3. Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nei parchi e nelle aree verdi frequentati dal pubblico sono installati i cestini porta-rifiuti. Il Gestore concorda con il Comune la scelta e la dislocazione dei cestini porta-rifiuti. I contenitori devono essere compatibili con le esigenze di arredo, integrarsi nel contesto paesaggistico-ambientale, garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e possibilmente essere dotati di posacenere.
4. Il Gestore effettua la pulizia delle aree all'interno delle zone indicate nella Convenzione, nel rispetto degli standard gestionali definiti dall'Agenzia in base alla frequentazione delle aree, che definiscono in particolare la frequenza di raccolta dei rifiuti abbandonati al suolo e di svuotamento dei cestini porta-rifiuti.
5. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la pulizia dei parchi e delle aree verdi sono specificate, per le diverse aree, nella Convenzione.

#### **ART. 25 - PULIZIA DELLE SPIAGGE MARITTIME**

1. La pulizia ordinaria delle spiagge marittime viene effettuata con attività di:
  - a) asportazione dei materiali depositati dal mare;
  - b) vagliatura della spiaggia per asportare i rifiuti di piccola e media dimensione abbandonati al suolo dai frequentatori;
  - c) collocazione e svuotamento dei contenitori porta-rifiuti di spiagge libere.
2. Le attività di rastrellamento e vagliatura sono svolte utilizzando macchine operatrici che garantiscono un ottimale livello di pulizia e nel contempo minimizzano l'asportazione di sabbia.



<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 33/41

3. La pulizia dei tratti di spiaggia concessi in uso a privati viene effettuata, nel periodo di attività, dal concessionario stesso.
4. Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nelle spiagge marittime frequentate sono installati contenitori porta-rifiuti. Il Gestore concorda con il Comune la scelta e la dislocazione dei contenitori porta-rifiuti di spiagge libere. I contenitori devono essere compatibili con il contesto ambientale, garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali ed avere una capacità di raccolta sufficiente alle necessità.
5. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la pulizia delle spiagge sono specificate, per le diverse zone, nella Convenzione.

#### **ART. 26 - PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO**

1. I soggetti titolari di concessione d'uso permanenti o temporanee di suolo pubblico o che occupano superfici pubbliche quali, a titolo esemplificativo:
  - a) i concessionari ed occupanti dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti;
  - b) gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, sagre paesane, manifestazioni sportive o culturali, fiere, ecc.;
  - c) i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti;
  - d) i gestori di esercizi pubblici (caffé, alberghi, ristoranti e simili);
  - e) chi effettua operazioni di carico, scarico di merci e materiali;
  - f) chi effettua attività di tipo edilizio o opere stradali e infrastrutture in genere;

sono obbligati a provvedere, al termine dell'orario di esercizio dell'attività propria e al termine della concessione stessa, alla pulizia della superficie occupata. I rifiuti dell'attività di pulizia devono essere conferiti dai titolari delle concessioni d'uso al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati nei modi previsti dal presente regolamento e in base alle eventuali indicazioni del Gestore.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente e analoghi, al fine di mantenere la costante pulizia e il decoro della superficie in uso ed evitare per quanto possibile l'imbrattamento delle superfici nelle immediate vicinanze, di installare nell'area di pertinenza, idonei cestini e/o contenitori porta-rifiuti in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli avventori e di provvedere almeno quotidianamente al loro svuotamento.
3. Il Comune trasmette i provvedimenti di concessione d'uso permanente o temporanea di occupazione di suolo pubblico al Gestore, il quale provvede a comunicare ai titolari del provvedimento le eventuali particolari modalità di conferimento dei rifiuti.

#### **ART. 27 - PULIZIA AREE DI SOSTA PER NOMADI**

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi viene istituito uno specifico servizio di raccolta. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle eventualmente emanate con apposita ordinanza dal Sindaco per regolare il servizio.

#### **ART. 28 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI**

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 34/41

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, e i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti a cura dei responsabili (conduttori, amministratori o proprietari). A tal fine vanno poste in essere le opere necessarie ad evitare l'inquinamento e l'impaludamento delle aree. Qualora i responsabili non provvedano alla idonea tenuta delle aree e si originino accumuli di rifiuti, in danno al decoro o alla salute pubblica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli *artt. 255 e 256 del Decreto*, il Sindaco dispone con ordinanza l'esecuzione immediata dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi. Se i responsabili non ottemperano all'ordinanza, il Comune dispone l'esecuzione dei lavori di pulizia e il ripristino delle aree a spese degli inadempienti.

#### **ART. 29 - PULIZIA STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO**

1. Sul suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico, all'interno del perimetro dell'ATO, il Gestore effettua le attività di pulizia straordinaria e di pronto intervento necessarie a ripristinare le condizioni igieniche e di decoro e la funzionalità delle superfici. Il Gestore effettua gli interventi di pulizia nel rispetto degli standard gestionali indicati nella Convenzione, che definiscono in particolare il tempo massimo di intervento dal momento della chiamata per ripristinare situazioni di pericolo per l'uomo o per l'ambiente o di particolare disagio.
2. Nel caso di interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ad eventi calamitosi o incidenti di particolare gravità, il Gestore esegue le attività di messa in sicurezza e pulizia necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità, coordinandosi con gli organi preposti (prefettura, protezione civile, polizia, vigili del fuoco, arpa, ecc.).
3. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, gli organi preposti alla contestazione delle violazioni, di cui all'art. 36 del presente Regolamento, accertano l'identità del responsabile che è tenuto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli *artt. 255 e 256 del Decreto*, a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti a norma di legge e del presente regolamento ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido. Il Sindaco dispone una apposita ordinanza in danno dei soggetti responsabili dello scarico, dove vengono riportate le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede, in danno dei soggetti obbligati, all'esecuzione tramite il Gestore ed al recupero delle somme anticipate.

#### **ART. 30 - OBBLIGHI E DIVIETI**

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare o gettare rifiuti di qualsiasi natura e quantità, che devono essere introdotti solo negli appositi cestini o contenitori porta-rifiuti.
2. E' fatto obbligo ai conduttori dei cani, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica, di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni e di depositarle, introdotte in appositi involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti stradali o, limitatamente alle aree centrali che ne risultino sprovviste, nei cestini porta-rifiuti.

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 35/41

---

## TITOLO IV - DIRITTI DEGLI UTENTI

---

### **ART. 31 - INCENTIVI**

1. Ai sensi dell'art. 7 del Dpr n° 158 del 27 aprile 1999 e s.m.i., sono assicurate le agevolazioni e le riduzioni per la raccolta differenziata previste dall'art. 238 commi 7 e 10 del Decreto, attraverso la riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, secondo criteri e modalità stabiliti nel "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani".
2. Al fine di garantire alle famiglie composte esclusivamente da cittadini anziani o disabili la possibilità di accedere alle agevolazioni individuali, i Comuni possono istituire, mediante convenzione con le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 35 del presente regolamento, servizi per il sostegno al conferimento dei rifiuti differenziati di dette famiglie al servizio pubblico, con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza degli utenti.

### **ART. 32 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA**

1. Il Comune provvede ad informare la propria cittadinanza dell'adozione del presente regolamento.
2. Il Gestore provvede ad informare gli utenti sulle modalità dell'organizzazione delle raccolte dei rifiuti urbani e assimilati. L'informazione viene effettuata sia mediante la divulgazione della Carta dei Servizi sia con altri mezzi (opuscoli, manifesti, comunicazioni mediante quotidiani locali, sito internet, ecc.) e in particolare deve riguardare:
  - a) modalità di raccolta e di conferimento per le diverse frazioni di rifiuti;
  - b) modalità degli appuntamenti per le raccolte itineranti (ecomobile);
  - c) modalità delle raccolte domiciliari;
  - d) ubicazione ed orari di apertura al pubblico delle stazioni ecologiche attrezzate;
  - e) ubicazione ed orari di apertura degli sportelli al pubblico;
  - f) incentivi e agevolazioni previste per gli utenti;
  - g) comportamenti da tenere da parte dell'utente;
  - h) sanzioni per eventuali infrazioni commesse dall'utente.
3. Ogni qual volta vi siano variazioni o integrazioni rispetto al contenuto delle informazioni precedentemente divulgate, il Gestore deve immediatamente provvedere alla loro diffusione.
4. In caso di divulgazione con opuscoli sostitutivi e non integrativi, il Gestore deve ritirare il materiale precedentemente predisposto ed ancora giacente nei vari punti di distribuzione, al fine di non generare confusione negli utenti.
5. Nel materiale divulgativo utilizzato per le campagne di informazione, deve essere evidenziato il periodo di distribuzione al fine di consentire agli utenti, in caso di più materiale informativo in suo possesso, la verifica della validità in termini temporali.

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 36/41

**ART. 33 - CARTA DEI SERVIZI**

1. I diritti degli utenti sono garantiti dalla Carta dei Servizi, che contiene standard e modalità di erogazione dei servizi da parte del Gestore.

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 37/41

---

## TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI

---

### **ART. 34 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

1. Ai sensi dell'art. 191 del Decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

### **ART. 35 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 266 del 11 agosto 1991 e della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005, i Comuni, in accordo con l'Agenzia e sentito il parere del Gestore per quanto di competenza, possono stipulare apposita convenzione con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciali, per l'erogazione di attività, anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compatibili con la natura e le finalità del volontariato. Tali attività non devono in ogni caso determinare condizioni di conflittualità col servizio pubblico erogato dal Gestore.
2. La convenzione di cui al comma precedente può essere stipulata anche dal Gestore previa approvazione da parte del Comune o dei Comuni competenti per il territorio ove sono svolte le attività.
3. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005 le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
  - b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
  - c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'art. 4 della Legge n° 266 del 11 agosto 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
  - d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.
4. Il committente e l'organizzazione di volontariato, dovranno preventivamente definire la possibilità di quest'ultima di ricorrere alla prestazioni di soggetti terzi per effettuare l'attività oggetto della convenzione. Il nulla osta dovrà essere esplicitato nella convenzione.
5. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 12 del 21 febbraio 2005, il Comune, anche tramite le proprie società patrimoniali, e/o il Gestore possono concedere alle organizzazioni di volontariato l'uso a titolo gratuito degli spazi e delle attrezzature impiegati nello svolgimento dell'attività, alle seguenti condizioni:

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 38/41

a) Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

La concessione dei beni è in ogni caso subordinata al rispetto da parte dei volontari delle norme e dei regolamenti per l'utilizzo degli stessi.

6. Il committente provvede a rimborsare gli oneri derivanti dalla convenzione sostenuti dalla organizzazione di volontariato.
7. Il Comune e il Gestore, relativamente agli atti di propria competenza, entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Agenzia il rendiconto, inclusivo dei costi sostenuti, delle attività disciplinate dal presente articolo svolte nell'anno solare precedente.

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 39/41

---

**TITOLO VI - SANZIONI, PENALITA' E DISPOSIZIONI FINALI**

---

**ART. 36 - SANZIONI PER GLI UTENTI**

- Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, eccetto quanto disciplinato dal comma 2 e fatte salve quelle di carattere penale e quelle sanzionate dalla normativa vigente, sono punite con sanzione amministrativa da euro 25 (venticinque) a euro 500 (cinquecento), determinata in rispetto a quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative del Comune competente, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81.
- Alle violazioni si applicano le sanzioni (in euro) della seguente tabella:

Riferimento	Descrizione della violazione	Sanzione edittale		Oblazione in via breve
		min	max	
<b>Art. 6 c. 2</b>	<b>Conferimento improprio al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati</b>	100	600	200
<b>Art. 16 c. 3 lett. a)</b>	<b>Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte mediante contenitori stradali e/o stazioni ecologiche di base (ecopunti)</b>			
Punto 1	divieto di rimuovere i contenitori dalla loro sede	50	300	100
Punto 2	divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati	100	600	200
Punto 3	divieto di utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	25	150	50
Punto 4	divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori	100	600	200
Punto 5	divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti	25	150	50
Punto 6	obbligo di introdurre nei contenitori stradali i rifiuti indifferenziati solo se contenuti in appositi involucri protettivi	25	150	50
Punto 7	obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti	25	150	50
<b>Art. 16 c. 3 lett. b)</b>	<b>Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte mediante stazioni ecologiche attrezzate</b>			
Punto 1	divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti	100	600	200
Punto 2	divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali	50	300	100
Punto 3	divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso	100	600	200
Punto 4	divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza l'autorizzazione degli addetti	100	600	200
Punto 5	obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle indicazioni di comportamento impartite dagli addetti	100	600	200

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>		<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>		Rev. 5
		Foglio 40/41

Riferimento	Descrizione della violazione	Sanzione edittale		Oblazione in via breve
		min	max	
<b>Art. 16 c. 3 lett. c)</b>	<b>Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte domiciliari su richiesta</b>			
Punto 1	divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti	50	300	100
Punto 2	obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento	50	300	100
Punto 3	obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume degli ingombranti	25	150	50
<b>Art. 16 c. 3 lett. d)</b>	<b>Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte porta a porta</b>			
Punto 1	divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti	50	300	100
Punto 2	obbligo di proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta	100	600	200
Punto 3	obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento	50	300	100
Punto 4	obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti	25	150	50
<b>Art. 16 c. 3 lett. e)</b>	<b>Mancato rispetto delle norme comportamentali generali</b>			
Punto 3	divieto di incendiare rifiuti sia in area pubblica che privata	100	600	200
Punto 5	obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati	50	300	100
<b>Art. 26 c. 1</b>	<b>Mancata pulizia delle superfici pubbliche concesse in uso o occupate</b>	100	600	200
<b>Art. 26 c. 2</b>	<b>Mancata o inadeguata collocazione di idonei cestini e/o contenitori</b>	50	300	100
<b>Art. 28 c. 1</b>	<b>Mancata pulizia di aree scoperte private</b>	100	600	200
<b>Art. 30 c. 1</b>	<b>Imbrattamento di suolo pubblico</b>	23	92	46
<b>Art. 30 c. 2</b>	<b>Mancata rimozione o inadeguato deposito nei contenitori stradali delle defecazioni dei cani</b>	50	300	100

- L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative e l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente (*Legge n. 689/81, Legge n. 241/90 e s.m.i. e L.R. n. 6/2004*) e da quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative del Comune competente.
- All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPA e del Servizio di



<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 004</b>
<b>REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI</b>	Rev. 5
	Foglio 41/41

Igiene Pubblica della ASL competente, le Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della *L.R. n. 23/89*, ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma *dell'art.57 del C.P.P.*. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati secondo la vigente normativa.

5. Ai sensi *dell'art. 262 comma 1 del Decreto* l'accertamento degli illeciti amministrativi e la relativa irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste *dalla parte quarta del Decreto* sono di competenza della Provincia, ad eccezione delle sanzioni previste *dall'art. 261 comma 3 del Decreto*, in relazione alla violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi stabilito *dall'art. 226 comma 1 del Decreto*, per la quale è competente il Comune.
6. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono devoluti al Comune territorialmente competente. I Comuni, trattenute le spese di competenza, trasferiscono annualmente i proventi all'Agenzia che li destina alla promozione e all'esercizio di azioni in materia di salvaguardia ambientale sul territorio dell'ATO.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni *della parte quarta del Decreto* sono devoluti come disposto *dall'art. 263 del Decreto*.

#### **ART. 37 - PENALITA' PER IL GESTORE**

1. La Convenzione stabilisce le penalità applicate dall'Agenzia al Gestore per le inadempienze riguardanti l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **ART. 38 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. Per la compiuta attuazione del presente regolamento e per un periodo non superiore ai due anni dalla sua entrata in vigore, la Convenzione può stabilire modalità e tempi necessari per le eventuali disposizioni che richiedano una graduale applicazione in relazione alle attuali specificità gestionali e a quanto previsto dai precedenti regolamenti comunali.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non è più applicabile il precedente regolamento in materia, nonché ogni norma comunale con esso contrastante.
5. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dal precedente regolamento.